



**C o m u n e d i F a b r i a n o**

Provincia di Ancona

***Regolamento***  
***della***  
***video sorveglianza***

Approvato dal Consiglio Comunale con Atto n. 173 del 30.11.2013

Modificato dal Consiglio Comunale con Atto n.

# I N D I C E

<b>CAPO I</b>	
<b>‘Principi generali’</b>	
Art. 1	Oggetto e norme di riferimento
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Garanzie
Art. 4	Finalità istituzionali dell’impianto di video sorveglianza
Art. 5	Caratteristiche tecniche generali dell’impianto
<b>CAPO II</b>	
<b>‘Soggetti interessati e relativi obblighi e competenze’</b>	
Art. 6	Titolare
Art. 7	Responsabile ed Amministratore di sistema
Art. 8	Gestore di sistema
Art. 9	Incaricati
Art. 10	Accesso alla sala di monitoraggio
Art. 11	Accesso alle immagini registrate ed al server dedicato
Art. 12	Competenze operative e risorse
<b>CAPO III</b>	
<b>‘Trattamento dei dati’</b>	
Art. 13	Modalità di raccolta dei dati
Art. 14	Casi in cui è consentito l’accesso alle immagini registrate
Art. 15	Pubblicità dell’impianto
Art. 16	Diritti dell’interessato
Art. 17	Cessazione del trattamento
Art. 18	Limiti alla utilizzabilità di dati personali
Art. 19	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Art. 20	Comunicazione
<b>CAPO IV</b>	
<b>‘Tutela Amministrativa e Giurisdizionale – Norme finali’</b>	
Art. 21	Tutela
Art. 22	Sanzioni
Art. 23	Modifiche regolamentari
Art. 24	Disposizioni finali

# CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. L'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati: il presente regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza cittadina attivato nel territorio del Comune di Fabriano ed il trattamento dei relativi dati personali.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (noto comunemente anche come «Testo unico sulla privacy»), al Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 *ed al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.*

~~3. Vengono altresì osservati i principi del precedente Provvedimento del Garante del 2004, la circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.~~

*3. Vengono altresì recepiti i principi:*

- del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;*
- del Decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017 “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;*
- della circolare del Ministero dell'Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale”;*
- della Direttiva del Ministro dell'Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”;*
- della circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, la circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010;*
- della circolare del Capo della Polizia nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;*
- delle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018.*

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza: le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.
- b) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e gli eventuali mezzi di trasporto;
- c) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il

raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

d) per **"titolare"**, il sindaco pro tempore, legale rappresentante del Comune di Fabriano, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per **"responsabile"**, la persona, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al trattamento dei dati personali;

f) per **"amministratore di sistema"** la persona - la quale fisicamente coincide con la persona del "responsabile" - cui è unicamente attribuita la credenziale (password informatica) per accedere al server unico dedicato alle immagini della video sorveglianza;

g) per **"incaricati"**, le persone autorizzate a compiere operazioni di monitoraggio e, nei casi e con le modalità previste, di trattamento delle immagini;

h) per **"gestore di sistema"**, la/e persona/e incaricata/e di garantire - previa disponibilità delle necessarie risorse economiche - l'efficienza tecnica dell'intero impianto di video sorveglianza e l'acquisto di risorse tecnologiche;

i) per **"sistema"** l'insieme delle apparecchiature tecnologiche ed informatiche che costituiscono l'impianto di video sorveglianza;

l) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

m) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

o) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

p) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

q) per **"codice"** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;

### **Art. 3 - Garanzie**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video sorveglianza installato nel territorio del Comune di Fabriano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il presente regolamento garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

### **Art. 4 - Finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza**

1. L'impianto di video sorveglianza comunale, anche in relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministro Interno 5 agosto 2008 *e dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia*

*di sicurezza delle città*”, è finalizzato ad assicurare una maggiore sicurezza urbana ai cittadini sia con la necessaria funzione di prevenzione sia permettendo:

- a) di acquisire prove utili per accertare e reprimere con le sanzioni previste:
  - le attività illecite ed in particolare gli episodi di microcriminalità;
  - gli atti di vandalismo o danneggiamento contro immobili, beni e impianti di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale;
  - l'abbandono indiscriminato di rifiuti pericolosi in siti particolarmente a rischio nei quali siano risultati inefficaci o inattuabili altre misure, *e/o qualsiasi altra attività illecita commissibile in determinati periodi temporali in taluni specifici siti*;
  - le infrazioni stradali, comprese quelle che hanno dato luogo a sinistri, nell'ambito delle specifiche disposizioni tecniche stabilite dal Codice della Strada (~~fatto salvo il caso in cui si adottino, in futuro, particolari sistemi che non si limitino a riprendere e registrare le immagini ma siano in grado di rilevare e segnalare automaticamente comportamenti o eventi anomali sistemi c.d. 'intelligenti' e per i quali sarà al momento valutato se sia necessaria una verifica preliminare da parte del Garante~~);
- b) di monitorare il traffico soprattutto ai principali snodi viari (anche al fine di razionalizzare l'azione delle pattuglie di Polizia Municipale sul territorio ed individuare possibili potenziali situazioni di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale), *ai principali varchi viari cittadini, ovvero nei siti a più elevata circolazione veicolare*;
- c) di tutelare minori e anziani (garantendo loro un più elevato grado di sicurezza in alcune particolari aree della Città);
- d) di supportare eventuali attività istituzionali della protezione civile.

2. Le sopra dette finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza comunale sono conformi alle funzioni istituzionali dell'Ente, in particolare a quelle demandate dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalle leggi regionali sull'ordinamento della polizia locale, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale vigente in tema di tutela della privacy.

3. L'impianto di video sorveglianza comunale non può essere utilizzato, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300/1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o Privati, né per finalità di promozione turistica, né per l'irrogazione di sanzioni diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, né per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

## **Art 5 - Caratteristiche tecniche generali dell'impianto**

1. Il trattamento dei dati personali inizia a seguito dell'attivazione e corretto funzionamento dell'impianto di video sorveglianza comunale.

2. L'impianto ~~comunale si compone di~~ - *da implementare nel tempo sulla base delle risorse economiche disponibili in Bilancio - può comprendere:*

- a) ~~una serie di telecamere di varia tipologia~~ *strumenti di ripresa (telecamere), di tipo sia analogico che digitale, installati sul territorio comunale e collegati all'impianto centralizzato unico per la registrazione delle immagini tramite rete informatica;*
- b) *una serie di strumenti di ripresa (telecamere) ad alta risoluzione idonee alla lettura targhe OCR (con o senza telecamere di contesto come supporto) da collocare ai principali varchi viari cittadini, ovvero in aree centrali della Città ove sono imposte restrizioni di accesso;*
- c) un impianto di monitoraggio per la visione in diretta - anche alternata - delle immagini riprese dalle telecamere *ad esso direttamente collegate*, ubicato presso la sala operativa della Polizia Municipale;

d) un dispositivo centralizzato unico per la registrazione e conservazione delle immagini *riprese dalle telecamere*, ospitato presso la server farm centrale dell'Ente - ufficio SIET - o presso una delle server farm secondarie disponibili;

*e) strumenti mobili / portatili per l'identificazione di veicoli non assicurati, rubati, con revisione scaduta, sottoposti a fermo amministrativo (a titolo di esempio: 'Targa System') ovvero finalizzati a rilevare ulteriori violazioni al Codice della strada (a titolo di esempio: 'Street Control') di qualsiasi tipologia purchè regolarmente omologati;*

*f) video camere mobili (c.d. 'fototrappole') utilizzabili in tutto il territorio comunale - nell'ambito delle diverse attività istituzionali - per il monitoraggio, l'individuazione di attività illecite e la tutela del territorio e del decoro urbano;*

*g) apparecchi tipo 'bodycam' ovvero 'action cam', ovvero telecamere di dimensioni ridotte adatte ad essere indossate al di sopra della divisa o collocate sui mezzi di servizio, al fine di essere attivate in situazioni di conflitto, ovvero risultare utili nei controlli su strada.*

~~3. I componenti dell'impianto di video sorveglianza non possono essere interconnessi logicamente con gli altri sistemi, archivi o banche dati del Sistema Informativo comunale, né possono essere accessibili da altre periferiche.~~

*3. L'impianto di video sorveglianza non può essere connesso con altri sistemi, archivi o banche dati del Sistema Informativo comunale.*

*4. L'impianto di video sorveglianza, al fine di favorire in ogni modo l'azione sinergica di potenziamento della sicurezza urbana, può essere connesso con le centrali operative delle altre forze di polizia statali operanti sul territorio e con il Sistema Centrale nazionale targhe e transiti per la ricerca dei veicoli rubati, nel rispetto dei limiti e con le specifiche modalità previste dalla Legge.*

## **CAPO II**

### **SOGGETTI INTERESSATI E RELATIVI OBBLIGHI E COMPETENZE**

#### **Art. 6 - Titolare**

1. Il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante del Comune di Fabriano, è il 'Titolare del trattamento dei dati personali' (di seguito definito 'Titolare') ed adempie a tutti gli obblighi previsti dalla Legge.
2. Il Sindaco può delegare per iscritto tale carica ad uno dei propri Assessori.

#### **Art. 7 - Responsabile ed Amministratore di sistema**

1. Il Sindaco o suo delegato, quale Titolare del trattamento, individua con apposito Decreto il 'Responsabile del trattamento dei dati personali' (di seguito definito 'Responsabile'). Tale figura viene individuata nel dirigente del Settore Polizia Municipale, il quale può delegare per iscritto tale carica ad uno dei propri Ufficiali - Funzionari.
2. Il Responsabile è al contempo Amministratore del sistema, cioè la persona cui è esclusivamente attribuita la credenziale (password informatica) per accedere al dispositivo centralizzato unico per la registrazione e conservazione delle immagini della video sorveglianza.
3. Il Responsabile è anche figura di riferimento per quanto concerne gli aspetti procedurali, ai sensi degli artt. 4-6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..
4. Nel suddetto Decreto devono essere specificati i compiti di tale figura, da individuarsi sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento.
5. Il Titolare, tramite proprie verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di Legge e di tutto quanto previsto nel citato Decreto.

#### **Art. 8 - Gestore di sistema**

1. Nello stesso Decreto di cui all'articolo precedente, il Sindaco individua altresì come 'Gestore di Sistema' (di seguito definito 'Gestore') il Responsabile del SIET comunale, il quale svolge i relativi compiti tecnici previsti dal presente Regolamento personalmente o tramite i suoi collaboratori.

#### **Art. 9 - Incaricati**

1. ~~Successivamente all'emanazione del Decreto di cui all'art. 7, il Responsabile o suo delegato individua con proprio atto, nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, le persone fisiche c.d. 'Incaricati' che dovranno occuparsi materialmente della quotidiana visione~~

~~delle immagini. In tale atto sono specificate le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi conformi alla normativa di riferimento ed al presente regolamento.~~

~~2. Nell'ambito degli Incaricati, esclusivamente gli Ufficiali Funzionari possono accedere al sistema di registrazione per le ulteriori eventuali operazioni relative alle immagini registrate (es. estrapolare, copiare, ecc.) e per tale eventualità sono dotati di proprie specifiche credenziali.~~

*1. Successivamente all'emanazione del Decreto di cui all'art. 7, il Responsabile delega a mezzo del proprio Atto organizzativo di Settore tutti gli operatori di Polizia Municipale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale - definiti 'Incaricati' - ad occuparsi materialmente, secondo i turni e gli orari di servizio, del quotidiano monitoraggio delle immagini.*

*2. Tutti gli Incaricati possono accedere - nei casi in cui ricorra la necessità - al sistema di registrazione per le ulteriori operazioni relative alle immagini registrate (es. estrapolare, copiare, ecc.), utilizzando ognuno proprie credenziali.*

*3. Tutti gli Incaricati si occupano altresì - quando a questo comandati - dell'utilizzo delle video camere mobili (c.d. 'fototrappole'), ovvero degli strumenti mobili / portatili per l'identificazione di veicoli non assicurati, rubati, con revisione scaduta, sottoposti a fermo amministrativo, ovvero degli strumenti mobili / portatili finalizzati a rilevare ulteriori violazioni al Codice della strada, ove gli stessi strumenti siano stati messi nella disponibilità del Comando.*

*4. Sulla base delle problematiche di servizio evidenziate, delle segnalazioni di controllo pervenute e delle priorità dell'azione di vigilanza, il Comando decide e/o programma l'utilizzo di uno o più degli strumenti di cui al comma precedente, stabilendo altresì le modalità dell'intervento ed il personale di polizia incaricato della gestione.*

*5. Le fototrappole saranno volta a volta opportunamente collocate - tramite apposito personale tecnico di fiducia all'uopo individuato - su alberi, pali ecc. prossimi ai siti da monitorare, tenuto conto delle singole esigenze e circostanze.*

*6. Sulla base delle contingenti necessità di servizio e di sicurezza degli operatori, il Comando determinerà per tutti gli Incaricati le precise modalità di utilizzo degli apparecchi tipo 'bodycam' ovvero 'action cam' eventualmente in dotazione.*

*7. Il personale incaricato, usando il software istallato sui propri pc, visionerà successivamente le registrazioni e gestirà di conseguenza i relativi dati, avviando le eventuali procedure sanzionatorie di carattere amministrativo e/o penale nei confronti delle persone responsabili di violazioni.*

## **Art. 10 - Accesso alla sala di monitoraggio**

1. L'accesso alla sala di monitoraggio per la sola visione delle immagini in diretta è esclusivamente consentito al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati, oltre che al Gestore di sistema ed al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, limitatamente alle rispettive finalità tecniche.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate devono essere autorizzati dal Titolare o dal Responsabile.

## **Art. 11 - Accesso alle immagini registrate ed al server dedicato**

1. L'accesso alle immagini registrate per effettuare operazioni relative alle immagini registrate (es. estrapolare, copiare, ecc.) è effettuato - nei casi e per le finalità previste dalla Legge - per via



informatica direttamente dalla sala di monitoraggio ed è consentito solo al Titolare, al Responsabile ed agli Incaricati di cui al comma 2 dell'art. 9. Ogni accesso alle immagini registrate deve avvenire attraverso un sistema che memorizzi (mediante userid) il soggetto che ha svolto le singole attività, i riferimenti temporali e l'eventuale estrapolazione delle immagini.

2. La visione delle immagini registrate è consentita anche al Gestore, limitatamente ad eventuali necessità di supporto tecnico ai sopra indicati soggetti ed in loro presenza.

3. Le immagini sono fisicamente custodite, in maniera protetta, in un server appositamente dedicato - non interconnesso logicamente con altri componenti del Sistema informativo Comunale e non accessibile a terzi - ubicato presso la server farm sita presso la sede principale dell'Ente, ufficio SIET o presso una delle server farm secondarie disponibili: tale server deve essere accessibile in modo controllato, ai sensi del documento programmatico sulla sicurezza informatica (DPSS) adottato dall'Ente.

4. La custodia della credenziale (password informatica) per accedere a tale server dedicato alle immagini della video sorveglianza è unicamente affidata al Responsabile, nella sua qualità di Amministratore di sistema: ove occorra un qualsiasi intervento tecnico di manutenzione di tale server, il Gestore potrà eseguirlo o farlo eseguire - da personale interno o esterno all'Ente - solo ed unicamente tramite preventivo accesso nel server con la propria credenziale da parte del Responsabile ed in presenza di questi.

## **Art. 12 – Competenze operative e risorse**

1. Compete al Sindaco, Titolare del trattamento dei dati personali ed Ufficiale di Governo - nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 4 comma 2 e tenuto conto delle risorse a disposizione - la precisa individuazione dei siti da sottoporre a video sorveglianza.

2. L'elenco dei siti individuati per la video sorveglianza sarà inserito nel Decreto di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Il Sindaco potrà sempre - previa modifica del citato Decreto - variare l'ubicazione ed il numero dei siti video sorvegliati al variare delle esigenze connesse al raggiungimento delle finalità stabilite dall'art. 4 comma 2, ovvero con riguardo alle risorse a disposizione.

3. La dislocazione dei siti video sorvegliati sul territorio dovrà essere resa pubblica riproducendola in una planimetria da pubblicare sul sito dell'Ente.

4. Compete al Responsabile verificare che ogni singola telecamera non riprenda in alcun modo aree private - con indebita intrusione nella privacy dei cittadini - disponendo, in collaborazione con il Gestore di Sistema, le necessarie modifiche all'angolo di visuale e/o allo zoom ovvero individuando ogni altra possibile soluzione tecnica.

5. Compete al Gestore ed ai suoi collaboratori - previo espletamento delle eventuali necessarie procedure amministrative - mantenere in efficienza con i necessari interventi tecnici l'intero impianto di video sorveglianza ed occuparsi della individuazione, fornitura e posa in opera di nuove ed idonee risorse tecnologiche, anche in sostituzione di quelle esistenti. Nell'esercizio di tale attività, ove necessario, sarà possibile impiegare anche specifiche professionalità esterne, fatta salva la supervisione ed il coordinamento da parte del personale del SIET.

6. Nel Bilancio annuale sono necessariamente previste le risorse economiche che permettano di garantire il funzionamento del servizio, distinte tra quelle per la manutenzione in efficienza dell'intero impianto esistente e quelle finalizzate all'eventuale acquisto e posa in opera di nuove risorse tecnologiche, con assegnazione dei rispettivi due distinti capitoli di spesa al Gestore - Responsabile del SIET comunale.

## CAPO III

### TRATTAMENTO DEI DATI

#### Art. 13 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali raccolti attraverso le riprese video effettuate da telecamere installate sul territorio comunale sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 comma 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti nel rispetto del c.d. 'principio di proporzionalità' nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati con modalità volte a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. Le telecamere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) e zoom ottico e digitale possono essere utilizzate solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, non nelle proprietà private.

3. Le riprese video finalizzate a riprendere mezzi di trasporto che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, transitino in aree di interesse, devono essere tecnicamente disposte in modo da evitare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 07 (sette) giorni successivi alla rilevazione. Sono fatti salvi i casi in cui vi sia l'esigenza di ulteriore conservazione a seguito dei casi previsti dal successivo art. 14, ovvero nell'ipotesi in cui le immagini possano dare luogo ad irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo: in tali casi è consentita la possibilità di salvare le sole immagini di interesse su supporti non riscrivibili, da conservare in modo protetto ~~ed utilizzare esclusivamente per le finalità sopra dette~~ *per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di sanzioni e la definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa.*

5. Ove si renda necessario, per ulteriori particolari finalità, un ordinario allungamento del tempo di conservazione, occorre richiedere una verifica preliminare al Garante nei modi di Legge, evidenziando se l'aumento del tempo di conservazione è a carattere provvisorio o permanente.

6. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare, allo scadere del termine previsto, l'integrale cancellazione automatica da ogni supporto delle immagini, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

*7. Relativamente alle immagini registrate dalle video camere mobili (c.d. 'fototrappole'), i 7 giorni di conservazione decorrono dal giorno in cui le stesse vengono per la prima volta visionate dopo il periodo di collocazione nei siti volta a volta individuati: a tal fine, ogni relativo utilizzo sarà annotato su apposito Registro, anche informatizzato, nel quale saranno all'uopo registrati i siti monitorati, le date di inizio e conclusione delle riprese e la data di prima visione delle immagini.*

*8. Relativamente alle immagini registrate dagli apparecchi tipo 'bodycam' ovvero 'action cam' eventualmente in dotazione, i 7 giorni di conservazione decorrono dal giorno in cui le stesse vengono registrate: a tal fine, ogni relativo utilizzo sarà annotato su apposito Registro, anche informatizzato, nel quale saranno all'uopo registrate le date di utilizzo.*

## **Art. 14 – Casi in cui è consentito l'accesso alle immagini registrate**

1. L'accesso alle immagini registrate è consentito esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 comma 2 e solo ai soggetti e con le modalità previste dall'art. 11 commi 1 e 2.
2. I dati registrati possono essere visionati:
  - a) sulla base di segnalazioni verbali immediate:
    - di atti illeciti rilevati direttamente da organi di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni sul territorio cittadino;
    - di atti illeciti rilevati direttamente dagli operatori di polizia municipale nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere, ovvero nell'esercizio delle proprie funzioni sul territorio cittadino.
  - b) a seguito di specifiche istanze scritte:
    - inoltrate da parte dell'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia dello Stato, per acquisire elementi di prova per proprie indagini;
    - inoltrate da altri organi / autorità espressamente autorizzati da specifiche norme di Legge;
    - inoltrate da parte di privati cittadini i quali dichiarino di aver subito un atto illecito, al fine di poter eventualmente individuare elementi di prova utili all'identificazione dei responsabili.

## **Art. 15 - Pubblicità dell'impianto**

1. I cittadini devono essere sempre informati del fatto che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.L. 196/2003, comunica alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto - oltre che con la pubblicazione del presente Regolamento e di successivi ulteriori atti relativi sul sito internet dell'Ente - tramite cartelli da affiggere nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, realizzati secondo il modello semplificato di informativa del Garante Privacy riportato in **allegato 1**.
2. I cartelli con l'informativa:
  - devono essere collocati prima del raggio di azione della/e telecamera/e, anche nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti: ove nello stesso sito fossero presenti più telecamere non sarà necessario un cartello per ogni telecamera;
  - devono avere un posizionamento, un formato ed una visibilità tali da essere chiaramente individuabili in ogni condizione di illuminazione ambientale, in particolare in orario notturno.
3. ~~Eventuali cartelli non conformi, ovvero danneggiati / usurati, collocati sul territorio comunale devono essere sostituiti~~ *L'apposizione e la sostituzione di tali cartelli informativi sul territorio, al pari di tutta la segnaletica stradale, è curata dal* competente ufficio manutenzione segnaletica.

*4. Sui veicoli su cui vengano utilizzati strumenti mobili / portatili di cui all'art. 5 comma 2 lett 'e', potrà essere al momento apposto, ove previsto, il cartello informativo.*

*5. Nei luoghi in cui siano temporaneamente posizionate fototrappole, occorre distinguere:*

- se il posizionamento dell'apparecchio è fatto su un'area privata, non è obbligatorio segnalarne la presenza con il cartello informativo, a condizione di essere stati autorizzati (anche verbalmente) dal proprietario dell'area;*
- nel caso in cui il posizionamento avvenga su un'area pubblica o privata aperta al pubblico, è necessario esporre il cartello informativo per la durata delle riprese.*

## **Art. 16 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza motivata, ha diritto:

- di ottenere informazioni circa la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che possono riguardarlo con comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati;
- di ottenere informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati);
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti alle finalità istituzionali della raccolta.

2. L'istanza non può essere reiterata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.

3. L'istanza può essere inoltrata direttamente al protocollo comunale, ovvero spedita mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

4. Inoltrata l'istanza, il Responsabile vi adempie entro 15 giorni dalla data di ricezione (ovvero 30 giorni - previa comunicazione all'interessato - se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo).

5. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare solo quelli attinenti al richiedente identificabile, non potendo comprendere dati riferiti a terzi se non nei casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. Per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti, l'interessato può conferire delega o procura scritta a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

7. I diritti di cui ai commi precedenti, con riferimento ai dati personali di persone decedute, possono essere esercitati da un familiare che agisca a tutela dell'interessato per ragioni meritevoli di protezione.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **Art. 17 - Cessazione del trattamento**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, l'Ente provvede ad eliminare definitivamente dal dispositivo centralizzato unico per la registrazione e conservazione delle immagini tutti i dati presenti.

### **Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme dell'art. 14 del D.L. 196/2003.

### **Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del D.L. 196/2003, al quale si fa rinvio.

### **Art. 20 – Comunicazione**

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 19 del D.L. 196/2003, al quale si fa rinvio.

## CAPO IV

# TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

### Art. 21 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.L. 196/2003.

### Art. 22 – Sanzioni

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal Codice in materia di dati personali approvato con Decreto Legislativo 196/2003 sarà sanzionabile oltre che disciplinarmente anche dal punto di vista amministrativo e/o penale secondo quanto previsto dagli artt. da 161 a 172 dello stesso Decreto Legislativo 196/2003. *sarà sanzionato ai sensi delle vigenti Leggi.*

### Art. 23 - Modifiche regolamentari

~~1. Il presente Regolamento sarà aggiornato con Deliberazione di Giunta Municipale nel caso si tratti esclusivamente di adattamenti a seguito di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali o di nuovi atti normativi amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy.~~

*1. Il presente Regolamento potrà essere aggiornato con Deliberazione di Giunta Municipale nel caso si tratti di adattamenti / aggiornamenti dovuti a nuove normative nazionali o comunitarie.*

### Art. 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento, dopo la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

*3. A seguito dell'approvazione, il nuovo testo regolamentare come sopra modificato annulla e sostituisce integralmente quello approvato con Atto di Consiglio Comunale n. 173 del 30.11.2013.*

Allegato 1

MODELLO STANDARD DI CARTELLO INFORMATIVO



CARTELLO INFORMATIVO PERSONALIZZATO

